



COMUNE DI PIAZZOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 07.05.2022

Adunanza STRAORDINARIA di seconda convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 e delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di maggio alle ore 14.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ARIZZI LAURA	SINDACO	Presente
ARIZZI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente
MOLINARI ERNESTINA	VICE SINDACO	Presente
ROCCHI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI SAMUELE	CONSIGLIERE	Presente
MORONI FIORENZO	CONSIGLIERE	Presente
ARIZZI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 7
Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arizzi Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 02.09.2014, da ultimo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 14.08.2015;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che l'MTR-2 considera i costi fino al “cancello” degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n.147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed iparametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *“651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

Rilevato inoltre che il successivo comma 652, prevede che *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.»*;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell' 8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 - 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente,

più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021 dell'ARERA;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* e il relativo allegato a Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

Ritenuto di individuare nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale deve assicurare nel procedimento di validazione adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio Lombardo non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011,

n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

Visto l'allegato "*Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI*" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio svolto direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	22.724,00	23.246,00	23.548,00	23.854,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	22.724,00	23.246,00	23.548,00	23.854,00
Parte Variabile	20.811,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00
Parte Fissa	1.912,00	2.321,00	2.623,00	2.929,00

Ritenuto per quanto sopra di potere approvare il "*Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI*" risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2";

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del PEF pluriennale TARI 2022-2025, come da verbale, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2022-2025, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) Piano economico finanziario PEF 2022-2025;
 - b) Relazione di accompagnamento;
 - c) Dichiarazione di veridicità;
 - d) Atto di validazione;

- 4) di individuare nello schema 1 “livello qualitativo minimo” il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall’art. 3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.;
- 5) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati, all’ARERA ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2”;
- 6) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” per l’anno 2022 come di seguito indicate:

	CATEGORIA	TARIFFA AL MQ
D.1	ABITAZIONI	1,06
D.2	BOX	0,54
D.3	ACCESSORI	0,54
D.4	ALL.COLLETTIVI	0,54
D.1	FABBRICATO RURALE	0,54

- 7) di stabilire, per l’anno 2022 specifiche riduzioni della TARI con la precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nelle misure di seguito indicate per specifiche categorie di utenze:

	CATEGORIA	SUPERFICIE	TARIFFA	RIDUZIONI	VALORE RIDUZIONI
E.1	NEGOZIO	48,00	2,50	100	120,00
D.3	ACCESSORI NEGOZIO	17,00	0,54	100	9,18
E.2	ALBERGO/RISTORANTE	368,00	0,82	100	301,76
D.3	ACCESSORI RISTORANTE	177,00	0,54	100	95,58
	Totale utenze non domestiche	610,00			526,52

- 8) di approvare per l’anno 2022, per le motivazioni espone in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^ rata acconto, con scadenza 10.10.2022;
- 2^ rata saldo, con scadenza 10.11.2022;
- Rata unica a saldo, con scadenza 10.10.2022 (versamento in un’unica soluzione);

Il versamento della TARI per l’anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

- 9) di dare atto:

- che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
- che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;

- 10) di dare altresì atto che ai sensi dell’art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, stabilito dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5% con Delibera di Presidente;

- 11) di trasmettere copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- 12) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in conformità all’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e alle vigenti disposizioni statutarie.

PARERI DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile dei servizi amministrativi e contabili del Comune, esprime l'istruttoria di competenza:

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Arizzi Laura

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 01.06.2022 all'Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 01.06.2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 01.06.2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 01.06.2022

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo De Filippis

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A LAURA ARIZZI
NATO/A A SAN GIOVANNI BIANCO
IL 13/04/1975
RESIDENTE IN SAN PELLEGRINO TERME
VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 12/A
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI PIAZZOLO
AVENTE SEDE LEGALE IN PIAZZOLO (BG) VIA MUNICIPIO N. 65
CODICE FISCALE 00727180168 CODICE ISTAT 016166
TELEFAX 0345/87172 TELEFONO 0345/87188
INDIRIZZO E-MAIL info@comune.piazzolo.bg.it

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI
DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI**

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 16 APR. 2022, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA 16 APR. 2022

IN FEDE Il Sindaco - Laura Arizzi



Laura Arizzi



¹ Modello per gli enti in regime di contabilità pubblica.

Cognome.....ARIZZI.....
 Nome.....LAURA.....
 nato il.....13.04.1975.....
 (atto n.....139 P.....I S.....A/1975.....)
 a.....SAN GIOVANNI BIANCO (BG).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....SAN PELLEGRINO TERME (BG).....
 Via.....VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 12/A.....
 Stato civile.....
 Professione.....EDUCATRICE PROFESSIONALE.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,70.....
 Capelli.....Castani.....
 Occhi.....Castani.....
 Segni particolari.....N.N.....


 Firma del titolare.....*Laura Arizzi*.....
 SAN PELLEGRINO TERME.....25.05.2015.....
 Impronta del dito
 indice sinistro.....
 IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Belotti Maria Maddalena)


Scade il 13.04.2026
 DIRITTI: Euro 5,42

AV 7474947

 102543 - 007 ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 SAN PELLEGRINO TERME
 (BERGAMO)
CARTA D'IDENTITA'
 N° AV 7474947
 DI
 ARIZZI
 LAURA

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ENRICO DE TAVONATTI
NATO/A A BRESCIA
IL 26/10/1953
RESIDENTE IN SARNICO
VIA LOMBARDIA 23
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SERVIZI COMUNALI SPA
AVENTE SEDE LEGALE IN SARNICO VIA SUARDO 14A
CODICE FISCALE 02546290160 PARTITA IVA 02546290160
TELEFAX _____ TELEFONO 035914122
INDIRIZZO E-MAIL INFO@SERVIZICOMUNALI.IT - PROTOCOLLO@PEC.SERVIZICOMUNALI.IT

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI
DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI**

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 14/04/2022,
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA
14/04/2022

IN FEDE

¹ Modello per gli enti in regime di contabilità civilistica.

Allegato 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO Ente Territorialmente Competente per l'ambito territoriale del comune di PIAZZOLO

Sommario

1 Premessa (E).....	3
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	3
1.5 Altri elementi da segnalare	3
2 Descrizione dei servizi forniti (G).....	3
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	3
2.2 Altre informazioni rilevanti.....	5
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	5
3.1 Dati tecnici e patrimoniali.....	5
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	5
3.1.2 Dati tecnici e di qualità.....	5
3.1.3 Fonti di finanziamento.....	5
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	5
3.2.1 Dati di conto economico	5
3.2.2 Focus sugli altri ricavi	6
3.2.3 Componenti di costo previsionali	7
3.2.4 Investimenti.....	7
3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale.....	7
4 Attività di validazione (E).....	7
5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	8
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	8
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	9
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	9
5.1.3 Coefficiente C116	9
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	9
5.2.1 Componente previsionale CO116	9
5.2.2 Componente previsionale CQ	9
5.2.3 Componente previsionale COI	9
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	10

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing	10
5.4.1 Determinazione del fattore b	10
5.4.2 Determinazione del fattore ω	10
5.5 Conguagli	10
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	10
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	10
5.8 Rimodulazione dei conguagli	10
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	10
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
5.11 Ulteriori detrazioni	10
6. Riepilogo PEF e quadro tariffario	11
7. Definizione schema regolatorio TQRIF	11

1 Premessa (E)

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario oggetto della presente relazione è il territorio del comune di Piazzolo ove è applicata la TARI tributo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

I soggetti gestori nell'ambito tariffario definito al paragrafo 1.1 sono:

- Servizi Comunali S.p.a., c.f. e p. IVA: 02546290160 con sede in Sarnico (BG) via Suardo 14A, @pec: protocollo@pec.servizicomunali.it
- Comune di Piazzolo, c.f. e p.IVA: 00727180168 con sede in Piazzolo (BG) via Municipio 65, @pec: comune.piazzolo@pec.regione.lombardia.it

Il soggetto preposto all'attività di validazione: Dott. Vincenzo De Filippis – Segretario comunale

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

I rifiuti conferiti nel corso del 2021 sono gestiti in almeno 6 centri di destino.

La gestione CER 200301 avviene in un impianto con recupero energetico.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore:

1. il PEF relativo ai singoli servizi svolti da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. le relazioni di accompagnamento redatte per le parti di competenza secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021);
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

Per la redazione del PEF relativo al periodo regolato il gestore Servizi Comunali Spa ha utilizzato i valori del "preconsuntivo di servizio 2021", avendo avviato il servizio in data successiva al 01/01/2020 utilizzando il metodo "semplificato".

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Nell'ambito tariffario sopra descritto operano i seguenti gestori:

1. Servizi Comunali Spa, società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, opera secondo il modello organizzativo *dell'in-house providing* tramite affidamento di servizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/12/2020 (scadenza in data 31/12/2030) ed effettua i seguenti servizi:
 - Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati presso i centri di destino
 - Raccolta stradale dei rifiuti urbani indifferenziati
 - Raccolta differenziata con cassonetti di prossimità
 - Trattamento e recupero
 - Trattamento e smaltimento
 - Gestione amministrativa della TARI e rapporto con gli utenti per le sole componenti:
 - effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale
 - implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani
2. Comune di Piazzolo effettua i seguenti servizi:

- Spazzamento strade:
 - gestione residuale in economia dei servizi sul territorio con personale proprio
- Raccolta rifiuti:
 - Raccolta rifiuti differenziati ed indifferenziati effettuata con personale proprio
 - Raccolta rifiuti ingombranti effettuata con personale proprio
- Gestione amministrativa della TARI e rapporto con gli utenti:
 - attività di bollettazione e invio degli avvisi di pagamento
 - gestione del rapporto con gli utenti mediante sportelli dedicati: presso la sede della Comune
 - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze
 - effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale
 - implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani
 - gestione crediti (tributo di competenza comunale)

Riepilogo gestioni e frequenze dei servizi di Servizi Comunali Spa per il 2022:

	Raccolta									
	Raccolta Domiciliare								Raccolta stradale	
	Imballaggi in Plastica	Imballaggi in Carta e Cartone	Vetro (Multimateriale con Metalli)	Metalli	Organico	secco Residuo	Ingonbrante	Vegetale	Secco Residuo Puntuale	Contentori stradali Pile esauste e farmaci scaduti Cimiteriali
LEGENDA S = settimanale + = servizio con integrazione estiva M = mensile S3 = ogni 3 settimane 2S = due volte settimana 3S = tre volte settimana Q = quindicinale R = a Richiesta X = servizio effettuato C = a Chiamata					S					R
Piazzolo										X

	Smaltimento/Trattamento/Recupero	Altri Servizi		Gestione TARI					Spazzamento e pulizia delle strade		Gestione centro di raccolta		Trasporto			
		Numero Verde Operativo	App Rumentologo	MUD/scheda Provincia	Portale <i>on line</i>	Numero Verde TARI	Sportello fisico presso la sede di Chiuduno	Sportello fisico presso l'Ente	Gestione Amministrativa TARI	Pulizia dei mercati	Pulizia manuale del territorio	Pulizia meccanizzata del territorio			Servizio Ecoveicolo	Gestione Centro Raccolta Comunale
LEGENDA S = settimanale + = servizio con integrazione estiva M = mensile S3 = ogni 3 settimane 2S = due volte settimana 3S = tre volte settimana Q = quindicinale R = a Richiesta X = servizio effettuato C = a Chiamata																
Piazzolo	X	X											X			

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/rif.

La micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Servizi Comunali Spa non è sottoposta a procedure di crisi patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro) e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

In relazione alla gestione del comune di Piazzolo non sono pendenti ricorsi (per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo), né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

Il comune di Piazzolo non è in situazione di squilibrio strutturale.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per gli anni 2022-2025 il gestore Servizi Comunali Spa è chiamato a svolgere i servizi così come stabiliti nell'affidamento di servizio con l'inserimento dal 2022 del servizio domiciliare di raccolta dell'organico (CER 200108) attraverso lo svuotamento di cassonetti di prossimità.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per gli anni 2022-2025 il gestore Servizi Comunali Spa è chiamato a svolgere i servizi così come stabiliti nell'affidamento di servizio con l'inserimento dal 2022 del servizio di raccolta dell'organico (CER 200108).

Il gestore Servizi Comunali Spa garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

Il livello di raccolta differenziata è pari al 46,83% per l'anno 2020 così come indicato dall'Osservatorio Rifiuti della provincia di Bergamo.

La gestione attuale e l'impegno ad applicare le migliori metodologie nel periodo 2022-2025 si può tradurre, nel mantenimento, o incremento, se possibile, del livello di percentuale di raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2020. Per il quadriennio l'Ente Territorialmente Competente ha mantenuto la percentuale di raccolta differenziata costante.

Per l'anno 2023 si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire l'attivazione servizi e la minima copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ_{EXP}) per la compliance alla qualità regolata.

Per l'anno 2022 e per le annualità successive si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente $CO_{expTV,a}$ per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale per il cambio di perimetro gestionale e della qualità dello stesso.

Non sono stati valorizzati il coefficiente C_{116} e le componenti di natura previsionale $CO_{EXP_{116}}$ destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Per sostenere i costi relativi al servizio rifiuti, il gestore Servizi Comunali Spa utilizza esclusivamente ricavi provenienti dalle entrate inerenti al servizio gestito, che derivano dalle fatture emesse ai Comuni affidatari dei Servizi di igiene ambientale. Il gestore Servizi Comunali Spa non si avvale di fonti di finanziamento e/o di fondi di garanzia forniti da soggetti terzi e/o dai Comuni soci in virtù dell'autosufficienza finanziaria derivante dalla gestione ordinaria.

Per la copertura dei propri costi il gestore comune di Piazzolo utilizza le entrate derivanti dalla TARI.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Si allega il tool di calcolo predisposto dall'Autorità.

3.2.1 Dati di conto economico

Per la redazione del PEF relativo al periodo regolato il gestore Servizi Comunali Spa ha utilizzato i valori del "preconsuntivo di servizio 2021", avendo avviato il servizio in data utile successiva ad avere una contabilità completa nell'anno a-2 (2020). I valori di costo sono stati paragonati a comuni con valori economici simili per categoria di costo, utilizzando il metodo "semplificato". Tale valorizzazione è stata utilizzata anche per le annualità successive al 2022. I costi sostenuti direttamente attribuibili ai singoli comuni, quali quelli di smaltimento e recupero delle frazioni

valorizzabili, sono stati imputati direttamente al PEF del singolo Comune. La ripartizione tra costi CTS e CTR è determinata sulla base della percentuale di raccolta differenziata definita da ISPRA 2019 (al momento della definizione dei driver da parte del Gestore non erano ancora disponibili i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata ISPRA o Osservatorio Provinciale).

I costi sostenuti non attribuibili direttamente ai singoli comuni, sono stati ripartiti dal Gestore Servizi Comunali Spa, tra i servizi attivi dei vari Comuni gestiti in proporzione al fatturato dei singoli servizi attivi di competenza dell'anno 2020.

I valori presenti nel Conto Economico 2020 sono stati rettificati in conformità all'articolo 7.3 del MTR-2:

- delle "poste rettificative" delle voci di costo operativo di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-2:

oneri straordinari	13.661
oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi	1.584
oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente	6.952
spese di rappresentanza	29.640

La componente COAL è stata rettificata dai contributi delle annualità precedenti a-2.

Di seguito viene riportata l'illustrazione in forma tabellare dei driver impiegati per l'imputazione dei costi al servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Gestore servizi Comunali Spa.

		PIAZZOLO		COSTI DRIVERIZZATI DI COMPETENZA DEL COMUNE						
	SERVIZI PERIMETRO (anno 2020)	COSTO	peso % driver	B6	B7	B8	B9	B11	B14	totale
CSL	Spazzamento e lavaggio strade			-	-	-	-	-	-	-
CRT	Raccolta e trasporto indifferenziata	640,03	0,03%	123,80	32,27	8,54	455,86	-	19,56	640,03
CRD	Raccolta e trasporto differenziata	2.144,69	0,02%	289,26	722,52	19,95	1.065,15	1,21	46,59	2.144,69
CARC	Attività di gestione tariffe all'utenza e rapporto con l'utenza			-	-	-	-	-	-	-
CTR	Trattamento e recupero rifiuti urbani	1.736,11		-	1.736,11	-	-	-	-	1.736,11
CTS	Trattamento e smaltimento rifiuti urbani	1.971,15		-	1.971,15	-	-	-	-	1.971,15
CGG	Costi generali di gestione GENERALI	624,61	0,03%	8,35	225,66	1,96	370,42	-	18,22	624,61
COAL	Altri costi non in CE 2020	2,04	0,03%	-	-	-	-	-	2,04	2,04

Per il gestore Comune di Piazzolo sono inseriti nel Piano finanziario per l'anno 2022 e per i successivi facenti parte del quadro regolatorio MTR2 i seguenti costi:

- Costi di pulizia strade e recupero rifiuti abbandonati effettuati con personale proprio
- Costi di raccolta per materiale ingombrante e rifiuti indifferenziati effettuato con personale proprio
- Costi di raccolta materiali differenziati con personale proprio
- Costi relativi al servizio di gestione delle tariffe e costi diretti di tale gestione
- IVA indetraibile totalmente derivante dalla fatturazione del servizio da parte dei fornitori

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determina 2/DRIF/2021. I valori indicati risultano dall'applicazione del metodo semplificato sulla base del preconsuntivo 2021.

I gestori dichiarano che relativamente ai ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia, non sono ricompresi anche ricavi afferenti a servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti ma effettuati avvalendosi di asset e risorse di tale servizio.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale, dei processi tecnici gestiti. Tali oneri sono stati valutati previsionalmente sulla base del servizio richiesto da parte del Comune a seguito della nuova formulazione dell'art. 182 ter del D. Lgs. 152/2006 con il quale viene stabilito l'obbligo di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure di raccogliarli in modo differenziato, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.

3.2.4 Investimenti

Il Gestore Servizi Comunali Spa, per una migliore rappresentazione all'interno del quadro regolatorio 2022-2025, relativamente alla annualità 2023 ha considerato i cespiti così come rappresentati a libro cespiti aggiornato al 15/10/2021. Per le annualità 2024 e 2025 il Gestore Servizi Comunali Spa ha considerato acquisizioni di beni integranti la flotta aziendale e le proprietà inerenti i servizi di igiene urbana in essere per un totale:

SERVIZIO	Anno di acquisto 2022	Anno di acquisto 2023
RACCOLTA	3.022.800	2.014.200
SPAZZAMENTO	424.300	174.300

Nell'ottica delle scelte di pianificazione per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale e di incremento della capacità impiantistica e dell'efficacia ambientale in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale, dall'anno 2022 il gestore Servizi Comunali Spa ha inserito i costi dell'investimento per la costruzione del nuovo centro di stoccaggio e trattamento dei rifiuti raccolti sul territorio dei comuni soci per un valore complessivo dell'opera è di € 40.000.000.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Tutti i cespiti di cui è proprietaria Servizi Comunali Spa inseriti nei costi di capitale hanno centro di costo nel settore ambiente; pertanto, non è stato necessario applicare driver per la ripartizione. Per la valorizzazione dei costi relativi ai costi di capitale si è fatto riferimento alla documentazione contabile seguente: libro cespiti anno 2020. Per la ripartizione generale dei costi di capitale dei beni mobili ed immobili di utilizzo simultaneo in più Comuni in cui viene svolto il servizio, è stato utilizzato come driver unico di ripartizione, il fatturato che il singolo Comune ha apportato ai ricavi del servizio rifiuti di Servizi Comunali Spa. I beni mobili relativi al servizio di spazzamento strade sono stati imputati dal gestore Servizi Comunali Spa ai soli comuni su cui è attivo il servizio. I cespiti di diretta imputazione ai singoli Enti sono stati imputati analiticamente.

Il comune di Piazzolo non ha indicato valori relativi al costo del capitale inerenti cespiti.

Il comune di Piazzolo ha indicato nella componente relativa al costo del capitale, la quota relativa all'FCDE di competenza TARI, l'Ente territorialmente Competente ha definito l'inserimento nella percentuale pari all'80%.

La vita utile assegnata ai cespiti è direttamente riconducibile alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-2 in conformità a quanto disposto dall'articolo 15.4 del predetto MTR-2.

4 Attività di validazione (E)

L'Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF "grezzo" proposto dai gestori costituito dalla seguente documentazione:

- ✓ il PEF c.d. "grezzo" relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 02/2021/R/rif, compilato per le parti di propria competenza;
- ✓ la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 (diversificata per il pubblico e per il privato) della deliberazione 02/2021/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- ✓ la relazione c.d. "grezza" che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo;

- ✓ la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e ai sensi dell'articolo 28.3 del MTR-2 deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ed a tal fine l'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, ad una specifica struttura o ad un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente competente (ad esempio l'organo di revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) ovvero un'altra amministrazione territoriale.

Tale verifica consiste nella verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Il soggetto deputato dal Comune ha quindi proceduto ad effettuare l'attività di validazione del PEF, mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dai gestori riguardo all'anno *a* e sui successivi relativi al periodo MTR-2.

A livello descrittivo, nella relazione trasmessa dai gestori unitamente al PEF "grezzo", l'attività svolta dal Gestore Servizi Comunali Spa di riclassificazione dei costi è indicata correttamente, così come i costi del Comune risultano correttamente derivanti da fonti contabili obbligatorie e sono stati attribuiti nelle singole voci di costo enucleati nella relazione di accompagnamento.

La verifica della metodologia di applicazione dell'MTR-2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente;
- i Gestori hanno descritto nella relazione di accompagnamento della tabella PEF:
 - o il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per consentire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - o il modello gestionale e organizzativo e i livelli di qualità del servizio.
- Il Gestore ha allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle fonti obbligatorie e calcolato le componenti a conguaglio.

A partire dai dati precedentemente descritti l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- La ricezione e analisi del PEF "grezzo" da parte dei Gestori;
- Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall'MTR-2.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR-2, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF comporta un incremento tariffario all'interno del limite di incremento tariffario previsto dall'MTR-2. I valori riscontrati secondo la metodologia esposta al punto precedente permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2022	2023	2024	2025
rpi_a	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
QL_a	1,00%	0,50%	0,00%	0,00%
PG_a	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
p_a	3,30%	1,80%	1,30%	1,30%

	2022	2023	2024	2025
T_a	174.002	174.957	175.545	175.799
T_{a-1}	174.001	174.002	174.957	175.545
T_a/T_{a-1}	1,000	1,005	1,003	1,001
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	NO	NO	NO	NO

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2020, 2021), ha individuato i seguenti valori di γ_1 e γ_2 :

	2022	2023	2024	2025
γ_1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
γ_2	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

dando valutazioni non soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni, sulla base degli standard inferiori ottenuti con il modello scelto dall'Ente Locale rispetto a quelli europei. I cambiamenti gestionali permetteranno di avvicinare gli standard locali a quelli europei, tenendo comunque sempre in considerazione la situazione morfologica, territoriale dell'ambito del comune di Piazzolo, senza dimenticarne la vocazione turistica.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

	2022	2023	2024	2025
QL _a	1%	0,5%	0%	0%
PG _a	1%	0%	0%	0%
Quadrante	IV	III	I	I

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio.

5.1.3 Coefficiente C₁₁₆

Non sono stati valorizzati il coefficiente C₁₁₆ e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}₁₁₆ destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per il periodo regolato si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ_{EXP}) per la compliance alla qualità regolata secondo uno standard minimo per poi proseguire verso un miglioramento qualitativo una volta effettuata la valutazione dello status quo. A seguito dell'indicazione di tali valori viene rettificata la valutazione di costo relativa all'IVA indetraibile avendo indicato il gestore Servizi Comunali Spa la valutazione della sola quota imponibile.

5.2.3 Componente previsionale COI

Per il periodo regolato si evidenzia la necessità di valorizzare il coefficiente COI in funzione dell'attivazione del servizio di raccolta dell'organico (CER 200108). A seguito dell'indicazione di tali valori viene rettificata la valutazione di costo relativa all'IVA indetraibile avendo indicato il gestore Servizi Comunali Spa la valutazione della sola quota imponibile.

L'Ente Territorialmente Competente rettifica il valore indicato dal Gestore suddividendolo tra parte fissa e variabile.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto del rispetto degli articoli 15.2, 15.3 e 15.4 MTR-2.

La Vita utile regolatoria è definita dalla regolamentazione MTR-2 e non è stata adottata per alcun cespite una vita utile regolatoria né superiore, né inferiore.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'Ente Territorialmente Competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori b in ottica del raggiungimento dei target europei.

	2022	2023	2024	2025
fattore b	0,3	0,3	0,3	0,3

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori ω , conseguenza della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

	2022	2023	2024	2025
fattore ω	0,4	0,4	0,4	0,4

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica che sono state inserite componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse per i seguenti valori totali:

	2022	2023
Parte Variabile	3.793	3.793
Parte Fissa	-3.717	-3.717

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente Territorialmente Competente ha effettuato le verifiche necessarie in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente ha effettuato le verifiche necessarie in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili, L'ETC ha azzerato i costi in relazione alla componente "R" di competenza del comune per tutte le annualità del secondo periodo regolatorio e per la componente LIC di competenza del gestore Servizi Comunali Spa per le annualità 2024 e 2025. Su queste ultime componenti l'ETC rimanda la valutazione al secondo biennio.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente Territorialmente Competente non ravvisa la necessità di superamento del limite annuale di crescita.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce, di seguito, il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

	2022	2023	2024	2025
MIUR	-	-	-	-
Recupero evasione				
Procedure sanzionatorie				
Ulteriori partite				

6. Riepilogo PEF e quadro tariffario

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	174.002	174.957	175.545	175.799
Totale Quadro Tariffario	174.002	174.957	175.545	175.799
Parte Variabile	49.354	50.095	53.812	53.812
Parte Fissa	124.647	124.862	121.733	121.987

7. Definizione schema regolatorio TQRIF

L'Ente Territorialmente Competente individua nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art.3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.

COMUNE DI PIAZZOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

Determinazione del Segretario Comunale n. 29 del 19.04.2022

Oggetto: Validazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) relativo alla gestione del servizio rifiuti 2022-2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’” (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Premesso che con Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che “La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore” come da disposizioni contenute nell'art 7 c. 4 della delibera e nell'art. 28 del MTR-2;

Richiamata la Determina 2/2021 – DRIF con cui l'Autorità ha completato il quadro regolamentare definendo gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione e fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif del 03.08.2021;

Preso atto che:

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la tariffa è determinata sulla base del piano economico finanziario approvato dall'ente che è stato predisposto ed allegato alla delibera;

Esaminato l'allegato Piano Finanziario;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 7 c. 3 della 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- ai sensi dell'articolo 7 c.8 della delibera e dell'art. 28 del MTR-2 (Allegato A alla delibera 369/2021) risulta:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dall' MTR-2, per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Preso atto dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 363/2021/R./RIF di ARERA in capo all'ente territorialmente competente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Verificato che il Piano Finanziario risulta in possesso dei requisiti necessari alla validazione in quanto dotato della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione;

D E T E R M I N A

- 1) di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2022/2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati quale parte integrante e sostanziale della presente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 2) di dare atto che la presente determinazione
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata mediante avviso all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'AVVISO DI ADOZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRÀ AFFISSO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Lì 20.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS